



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Coordinamento aziendale Medicina Generale,  
Continuità Assistenziale e Pediatria di Libera Scelta

Responsabile : Mauro Manfredini

Prot : 23987

Ferrara, li 14.3.2007

A tutti i Medici di Medicina generale  
Azienda USL Fe

A tutti i Medici del Servizio  
Continuità Assistenziale  
Azienda USL Fe

E p.c. Ai Direttori Dip.to Cure Primarie  
Dr.ssa C. Benvenuti  
Dr. S. Guerra  
Dr. V. Parmeggiani

Oggetto : disciplina funeraria

Cari Colleghi,

con la presente si ricorda ( soprattutto ai Medici di C.A.) che in caso di constatazione di " decesso " la legge regionale n.19 del 2004 " Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria " dispone al comma 2 dell'art.10 < ... che il Medico intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio ...>.

In merito si allega anche copia del modulo appositamente predisposto , che si prega di tenere a disposizione nella propria borsa.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Coordinamento Aziendale

Mauro Manfredini

**ATTESTATO MEDICO PER IL TRASPORTO DI SALMA**  
(Art. 10, comma 2 L.R. 19/2004)

di \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
(generalità del defunto)

a \_\_\_\_\_ ( ) deceduto/a il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ medico \_\_\_\_\_  
(medico curante, continuità assistenziale, emergenza territoriale o altro)

**Certifico**

di essere intervenuto, alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_;

di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata NON ravviso ipotesi di reato. Il trasporto della salma, se effettuato nei modi previsti dalla LR 19/2004, può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica.

La salma verrà trasportata, come da richiesta dei familiari, presso la seguente struttura:

\_\_\_\_\_

Rilasciato il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Timbro e Firma

sta

ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04 la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi. Oltre il trasporto dovrà essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione (art. 13 L.R. 19/04), con mezzi adeguati e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti.

salma può essere trasferita presso:

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
3. strutture per il comitato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 19/04,

deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione secondo le modalità previste dalla legge e deve essere effettuato accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.